

Verbale di Accordo

Roma, 13 luglio 2026

tra

TI Trust Technologies Srl (di seguito TI Trust)

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILFPC-UIL, UGL Telecomunicazioni,
unitamente alle RSU di TI Trust

Premesso che

- Nel corso dell'odierno incontro, la Società ha illustrato i fattori che determinano, ad oggi, una specifica e strutturale eccedenza occupazionale per n. **5** lavoratori.
- Si pone quindi l'esigenza di un nuovo accordo per la gestione degli esuberi strutturali derivanti dalla progressiva evoluzione del mercato e attuazione del processo di trasformazione in corso.
- In tale quadro, la Società ha pertanto rappresentato l'esigenza di avviare una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, al fine di gestire l'ulteriore eccedenza occupazionale, conseguente alle attuali ragioni che la determinano, pari a n. **5** lavoratori, al fine di gestire gli esuberi in coerenza con l'attuale configurazione aziendale.

le Parti concordano

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. TI Trust avvierà la procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/1991 indicata in premessa, e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a chiuderla, entro sette giorni dalla data di comunicazione di avvio, individuando quale criterio esclusivo per l'individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la dichiarazione preventiva del singolo dipendente di disponibilità a non opporsi al licenziamento.
3. Le Parti convengono sull'intenzione di avvalersi, ove ne ricorrano le condizioni, della facoltà prevista dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 236/1993, al fine di consentire che i licenziamenti possano essere eventualmente intimati fino al 31 dicembre 2028.
4. Nel rispetto del principio della "non opposizione" al recesso, di seguito sono riportate le casistiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro:
 - a) diritto a percepire l'indennità NASpl in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con maturazione del diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all'atto del recesso, del trattamento pensionistico - di vecchiaia o anticipato - entro il termine di fruizione dell'indennità stessa.
 - b) diritto a percepire l'indennità NASpl in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro senza raggiungere il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, entro il termine di fruizione dell'indennità stessa.

5. Le misure economiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro saranno eventualmente definite con separato accordo. Tali misure saranno riconosciute ai lavoratori a titolo di incentivo all'esodo, e per una quota dell'importo complessivamente riconosciuto a titolo di transazione generale e novativa, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e comunque, subordinatamente alla preventiva sottoscrizione di un verbale conciliativo ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, con rinuncia da parte del lavoratore a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dalla costituzione e/o dallo svolgimento e/o dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Il verbale sarà sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica

TI Trust Technologies Srl

SLC CGIL

UILFPC UIL

FISTEL CISL

UGL Telecomunicazioni

RSU TI Trust

Segreterie Nazionali	Favorevole	Contrario
SLC-CGIL	x	
FISTel-CISL	x	
UILFPC-UIL	x	
UGL Telecomunicazioni		
RSU Aldo Baldesi	x	
RSU Alessandro Di Cicco	x	